

CONTRATTO DI MUTUO

Con il presente atto redatto in tre originali,

tra

l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente Pubblico Economico con sede legale in Roma via G. Vico, 5 costituito con legge 24 dicembre 1957 n. 1295, iscritto nell'Albo delle Banche autorizzate da Bankitalia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Leg.vo 1/9/93 n. 385, iscritto nel Registro delle Imprese, presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 540312/1996, codice fiscale n. 00644160582 – Patrimonio al 31/12/2008 € 752.085.902,61 rappresentato dal Dott. Mario Flores, nato a Roma l'11/07/1959, Direttore del Servizio Finanziamenti, il quale agisce, in virtù delle norme statutarie ed in forza della delibera del Consiglio d'Amministrazione del 23/04/2008, prendendo atto che il **COMUNE DI** intende procedere **alla**

.....

e che ha chiesto all'Istituto per il Credito Sportivo, per il finanziamento della relativa spesa, un mutuo di € ;

in relazione al provvedimento n. del esecutivo ai sensi di legge che si allega sotto la lettera "A"

e

il Comune di

premesse:

- ❖ che il Comune di ha chiesto all'Istituto per il Credito Sportivo, per il finanziamento della relativa spesa, un mutuo di € in relazione al provvedimento n. del esecutivo ai sensi di legge che si allega sotto la lettera "A"
- ❖ che l'Istituto per il Credito Sportivo con delibera del proprio Direttore Generale in data ha concesso al predetto Comune un mutuo di € per la durata di anni al tasso corrispondente **all'IRS%; dove per IRS (Interest Rate Swap) si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle 11.00 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto di mutuo;**
- ❖ che, in virtù della deroga contenuta all'art. 204 della legge 267/2000, non si procede a stipula di atto pubblico ed il tasso è stato definito con riferimento all' IRS rilevato alle 11,00 del giorno lavorativo precedente quello della determina (delibera) di accettazione ed assunzione del presente mutuo così come indicato nella determina stessa;
- ❖ che il progetto definitivo/esecutivo riguardante il suddetto investimento è stato approvato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con.....;
- ❖ che il Comune ha aderito alla concessione del finanziamento richiesto alle condizioni tutte evidenziate nel contesto del presente contratto e nel capitolato di patti e condizioni generali ed accettate dal Comune con il suddetto provvedimento n. del ;
- ❖ che il Comune conferma l'attuale validità e vigenza delle certificazioni e dell'altra documentazione presentata per l'accesso al presente finanziamento;
- ❖ che, per agevolare l'ammortamento del mutuo, l'Istituto per il Credito Sportivo ha disposto, altresì, la concessione a favore del Comune, di un contributo nominale annuo dello% (.....) negli interessi, pari a () annui ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall'art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, contributo che verrà detratto dall'importo delle semestralità di ammortamento ai sensi del 2° comma del citato art. 5;
- ❖ che il versamento di ciascuna delle semestralità di ammortamento del mutuo, nella misura e secondo le modalità di cui al successivo art. 3, verrà garantito (semestrali) con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del Decreto Leg.vo n. 267/2000.

Tutto quanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il **Comune di** dichiarano di confermare, approvare e accettare ai fini della disciplina e della esecuzione del rapporto contrattuale, le relative condizioni descritte in seguito, nelle quali, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il **Comune di** vengono denominati, rispettivamente ISTITUTO FINANZIATORE e PARTE MUTUATARIA

ART. 1 (oggetto durata e tasso d'interesse del mutuo)

L'ISTITUTO FINANZIATORE, come sopra rappresentato, concede a titolo di mutuo alla PARTE MUTUATARIA che, a mezzo del rappresentante accetta, la somma di € (.....), da erogarsi con le modalità e dopo gli adempimenti previsti nel successivo articolo 2 e da restituirsi in (.....) anni al tasso d'interesse del% semestrale, corrispondente al tasso nominale annuo del%, tasso annuo effettivo globale (TAEG) %.

Da parte sua la PARTE MUTUATARIA si obbliga ad utilizzare e destinare il mutuo per la realizzazione del progetto di cui al provvedimento approvativo citato in premessa.

Il mutuo è regolato ed accettato dai patti e sotto gli obblighi riportati dal presente contratto, dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'ISTITUTO FINANZIATORE nonché dai patti e dalle condizioni generali contenuti nel Capitolato che si allega al presente contratto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, debitamente firmato dalle parti.

ART. 2 (erogazioni)

Il mutuo verrà erogato in unica soluzione all'inizio dell'ammortamento dello stesso e le relative somme potranno essere prelevate secondo la destinazione indicata nel precedente art. 1, 2° comma nella maniera seguente:

- sino a concorrenza della somma di € (.....) per oneri professionali di progettazione, direzione lavori e collaudazione;
- sino a concorrenza della somma di € (seicentoquattordicimilacentocinquanta/39) per lavori;
- la rimanente somma di € (.....) a collaudo (ovvero a regolare esecuzione dei lavori come per legge) nonché ad omologazione ed agibilità delle opere.

L'erogazione avverrà con le modalità ed alle condizioni specificate nell'art. 1 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

Il compenso spettante agli incaricati del C.O.N.I. per i pareri specificati all'Art. 1 comma 6 del citato capitolato, è a carico della PARTE MUTUATARIA che dovrà provvedere alla relativa liquidazione a favore dell'avente diritto.

ART. 3 (restituzione della somma mutuata)

La PARTE MUTUATARIA, come sotto rappresentata, si obbliga a restituire all'ISTITUTO FINANZIATORE la suddetta somma mutuata di € (.....) nel termine di (.....) anni, con decorrenza dal **1° gennaio 200**, mediante corresponsione di (.....) semestralità costanti posticipate calcolate al tasso d'interesse del % semestrale, corrispondente al tasso nominale annuo del %. Tali interessi semestrali sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria e, pertanto, non è influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.

Dette semestralità, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi e ridotte della quota semestrale () del contributo negli interessi come per legge (art. 4, legge 18/2/83 n. 50), ammontano a () ciascuna e dovranno essere versate all'ISTITUTO FINANZIATORE in valuta legale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno di ammortamento, a decorrere dal **30/6/200**.

A garantire il regolare pagamento delle suddette semestralità la PARTE MUTUATARIA:

- ha deliberato, con l'allegato provvedimento n. del il rilascio di delegazione di pagamento sul Tesoriere per la citata semestralità di () a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, vincolando e delegando irrevocabilmente "pro-solvendo", per la durata dell'ammortamento del mutuo, la corrispondente quota annua delle predette entrate a favore dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

A tal fine si obbliga a consegnare l'atto di delega di pagamento in originale all'ISTITUTO FINANZIATORE stesso, munito di regolare relata di notifica, non oltre **10** (dieci) giorni dalla stipula del presente contratto di mutuo.

Ad iscrivere annualmente nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, gli importi delle semestralità dello stesso scadenti nell'anno e ad osservare il disposto dell'art. 3 dell'allegato capitolato.

A mantenere le entrate delegate nella congrua misura e non fare con le stesse alcun pagamento o altro impiego prima che sia stato totalmente estinto il debito assunto nei confronti dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

ART. 4 (interessi di mora e risoluzione del contratto)

Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale e da qualsiasi causa originato, delle semestralità di ammortamento del mutuo alle scadenze convenute, degli eventuali interessi di preammortamento nonché di ogni altra somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, anche se conseguente alla risoluzione dello stesso, ovvero alla dichiarata decadenza della PARTE MUTUATARIA dal beneficio del termine, dovranno essere corrisposti all'ISTITUTO FINANZIATORE senza necessità per quest'ultimo di porre in essere formale intimazione o messa in mora, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori calcolati dalla data di scadenza o di esigibilità alla data dell'effettivo pagamento, in misura pari al tasso di interesse nominale annuo lordo del mutuo di cui al precedente art. 3, 1°

comma, aumentato della metà, attualmente pari a punti percentuali. Su tali interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Siffatti interessi, relativi alle rate scadute e ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile, come pure verranno conteggiati con riferimento all'anno civile quelli relativi agli interessi di preammortamento non corrisposti alla scadenza prevista.

L'ISTITUTO FINANZIATORE avrà comunque facoltà, una volta che sarà stata accertata la mora nel pagamento delle rate del mutuo o di una parte di esse protratta per almeno due semestralità, di ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto a danno della PARTE MUTUATARIA, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. ovvero di dichiarare quest'ultima decaduta dal beneficio del termine e con l'effetto che essa PARTE MUTUATARIA sarà tenuta a corrispondere all'ISTITUTO FINANZIATORE, oltre le semestralità scadute e non pagate coi relativi interessi di mora, il pagamento di tutte le somme indicate nel 3° comma lettere "a", "b", "c", "e" ed "f" dell'art. 8 del Capitolato di patti e condizioni generali. Sugli interessi di mora calcolati sull'importo complessivamente dovuto, come previsto nel precedente primo comma, non è consentita la capitalizzazione periodica.

La PARTE MUTUATARIA soggiacerà anche alle conseguenze di cui alla lettera d) del predetto comma ove l'opera sportiva finanziata non sarà stata realizzata all'atto della risoluzione del contratto.

L'ISTITUTO FINANZIATORE potrà parimenti ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, in caso di inadempimento, per qualsiasi motivo o ragione, ad ogni altro obbligo assunto dalla PARTE MUTUATARIA col presente contratto, con tutte le conseguenze specificate nell'ultima parte del terzo comma di questo articolo.

ART. 5 (anticipata estinzione)

E' consentita l'anticipata estinzione del mutuo alle condizioni indicate nell'art. 10 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

ART. 6 (rinvio alle norme del capitolato)

Per quanto non previsto specificamente nel presente contratto ed in particolare, per quel che attiene alla disciplina degli interessi di preammortamento, alla disciplina del contributo negli interessi concesso dall'ISTITUTO FINANZIATORE, ed a quella della revoca del mutuo e comunque di ogni altra condizione del rapporto di finanziamento, si intendono qui richiamate le norme dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali che disciplinano la materia.

ART. 7 (domicilio delle parti e foro competente)

Le parti contraenti convengono espressamente, per qualsiasi azione o controversia dovesse insorgere tra loro in dipendenza del presente contratto, la competenza esclusiva del Foro di Roma ed eleggono domicilio, l'ISTITUTO FINANZIATORE nella sua sede legale di Roma in Via G. Vico, 5 e la PARTE MUTUATARIA presso la sede comunale.

ART. 8 (luogo e modalità del pagamento)

Tutti i pagamenti dipendenti per qualsiasi titolo dal presente contratto dovranno essere effettuati in valuta legale all'ISTITUTO FINANZIATORE direttamente nella sua sede di Roma in Via G. Vico, 5 sul conto dell'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO codice IBAN **IT43K1063003200000000000100**. I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entreranno nella disponibilità dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

ART. 9 (spese e trattamento fiscale)

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, si precisa che le spese imputabili alla PARTE MUTUATARIA in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del mutuo risultano dal documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le spese di qualsiasi genere inerenti e conseguenti al presente contratto anche per atti giudiziali e stragiudiziali sono a carico della parte mutuataria.

Il presente contratto, soggetto al regime fiscale agevolativo stabilito dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 ed in particolare all'esenzione di cui all'art. 19, 2° comma del citato D.P.R., viene redatto in carta libera e va registrato. a cura della PARTE MUTUATARIA, senza alcuna esazione d'imposta o tassa, come gratuitamente va eseguita ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente.

La PARTE MUTUATARIA provvederà a fornire all'ISTITUTO FINANZIATORE originale del presente contratto munito degli estremi di registrazione.

La stessa provvederà a trattenere ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lvo 385/93 un originale del presente atto debitamente firmato dalle Parti.

La Parte Mutuataria dichiara, inoltre, di aver ricevuto il documento recante i principali diritti del cliente ed i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula

ART. 10 (piano di ammortamento)

Per l'applicazione del piano di ammortamento del mutuo la relativa tabella, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto trovasi allegata in calce al documento di sintesi debitamente firmata dai contraenti.

Data

Firma del Rappresentante dell'Istituto per il Credito Sportivo
(da apporsi anche a margine di ogni foglio compresi gli allegati)

.....

Dichiarazione del Rappresentante dell'Ente (Comune) Responsabile del Servizio

Il sottoscritto Sig nato a il
....., domiciliato per la carica in nella sua qualità di Rappresentante del Comune
di codice fiscale (dell'Ente) n., e Responsabile del
Servizio in base ai poteri attribuiti con atto n. in data, divenuto esecutivo ai sensi di legge,
avendo ricevuto il suddetto atto contrattuale ed i relativi allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale,
dichiara di averlo letto, di non avere apportato alcuna modifica ed integrazione e di accettarlo totalmente,
sottoscrivendolo in calce e a margine di ogni suo foglio. Dichiara altresì di trasmettere all'ISTITUTO
FINANZIATORE, mediante lettera raccomandata a.r. copia originale del presente atto.

Data,.....

Rappresentante dell'Ente, (Responsabile del Servizio)

.....

Il Rappresentante dell'Ente mutuatario approva in modo specifico, in relazione a quanto disposto dall'art. 1341 2° co, c.c., i seguenti articoli del presente contratto:

art. 4 (Interessi di mora e risoluzione del contratto);

art.7 (domicilio delle parti e foro competente).

Approva altresì in modo specifico i seguenti articoli dell'allegato capitolato:

art.1(condizioni generali per l'erogazione del mutuo)

art.2 (somministrazioni parziali)

art.3 (obblighi relativi alle garanzie)

art.4 (cessione di contributi)

art.6 (sospensione e revoca del contributo negli interessi)

art.7 (imputazione delle somme pagate)

art.8 (revoca del mutuo e risoluzione del contratto)

art.9 (eventuali aggravii fiscali)

art.10 (estinzione anticipata).

Data

Rappresentante dell'Ente, (Responsabile del Servizio)

.....

Dichiarazione del Segretario comunale, debitamente datata e sottoscritta, attestante che le sottoscrizioni, da parte del rappresentante dell'Ente, su ciascun foglio del presente contratto, e sugli allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, sono state apposte in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona.

Data,.....

Segretario dell'Ente

.....